



**Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale**

**CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**OGGETTO:** Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico, composti di norma da blocchi di 10 aule più servizi igienici, comprendente tutte le connesse attività accessorie e strumentali occorrenti per la loro realizzazione, piena funzionalità e messa in esercizio.

**CIG: 84567613F2**

**CAPITOLATO TECNICO**

**Articolo 1 – Definizioni.**

Per “Impresa” si intende l’impresa risultata aggiudicataria della presente procedura, alla quale verranno affidati i contratti attuativi dell’Accordo-quadro relativo alla fornitura in oggetto.

Per “Stazione appaltante” e “Committente” si intende la Città metropolitana di Roma Capitale.

**Articolo 2 - Premessa e oggetto dell'affidamento.**

La Città Metropolitana di Roma capitale è titolare della funzione fondamentale in materia di edilizia scolastica, nell’ambito della quale provvede ad acquisire e mettere a disposizione degli istituti scolastici di istruzione superiore le strutture occorrenti per lo svolgimento dell’attività didattica.

L’attuale fase emergenziale connessa all’epidemia da Covid-19 ha fatto emergere la necessità di acquisire, per il corrente anno scolastico, ulteriori spazi da destinare a tale attività.

Diversi istituti scolastici hanno manifestato la necessità di disporre di spazi aggiuntivi non solo per fronteggiare l’attuale fase emergenziale da Covid-19, ma anche per rispondere ad esigenze strutturali di ampliamento degli ambienti destinati alla didattica.

Sono state conseguentemente avviate le necessarie analisi preliminari di carattere tecnico-amministrativo, urbanistico e vincolistico, all’esito delle quali saranno individuati i siti scolastici nei quali sarà possibile procedere alla realizzazione delle strutture prefabbricate oggetto del presente Accordo quadro.

Per soddisfare tali esigenze connesse alla fase emergenziale in corso sono stati stanziati dal Miur, tra l’altro, fondi straordinari per il noleggio di moduli scolastici prefabbricati e sono state introdotte norme speciali per la semplificazione delle relative procedure autorizzative, tra le quali, in particolare, l’art. 264 (rubricato “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19”) comma 1 lettera f. del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”), che ha introdotto alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi nell’ambito di interventi necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza per far



fronte all'emergenza COVID-19, prevedendo una speciale procedura per i moduli prefabbricati temporanei per il quali si ravvisi la necessità di mantenimento anche oltre l'attuale fase di emergenza Covid-19.

Nell'attuale quadro esigenziale ed emergenziale, risulta quindi necessario indire una procedura di gara ad evidenza pubblica per un accordo quadro avente ad oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera e noleggio, con la formula "chiavi in mano" di moduli prefabbricati scolastici costituiti, di norma, salvo diversa richiesta all'atto dell'ordinativo, da **n. 10 aule standard (da circa 50 mq cadauna), servizi igienici e corridoio di collegamento**, da realizzare nelle aree pertinenziali degli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana, comprensivi di tutto quanto occorrente per consegnare ciascun manufatto perfettamente idoneo e pronto all'uso convenuto, comprese tutte le connesse attività accessorie e strumentali occorrenti per la loro piena funzionalità e messa in esercizio (incluse le indagini preliminari, le verifiche di fattibilità sul piano tecnico e amministrativo degli interventi, la progettazione delle opere accessorie di preparazione dell'area, di fondazione e predisposizione impiantistica propedeutiche all'installazione dei moduli, le attività tecniche ed amministrative occorrenti per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi, comprese le procedure di competenza del Genio Civile del Lazio, l'esecuzione dei lavori propedeutici di preparazione dell'area di posa – comprendenti le attività di predisposizione allacci per impianto idrico, fognario ed elettrico e le fondazioni - le attività di manutenzione programmata e a guasto, per tutta la durata del noleggio, le attività di smontaggio, rimozione e ripristino aree a fine noleggio, salvo esercizio dell'opzione di riscatto).

Quanto sopra con l'obiettivo di realizzare presso gli istituti scolastici che saranno designati all'atto dei singoli eventuali ordinativi, degli ampliamenti degli spazi destinati alla didattica **pianamente conformi alla vigente normativa in materia di edilizia scolastica**, destinati sia a fronteggiare l'attuale emergenza Covid-19 sia, successivamente, ad essere mantenuti in opera per le esigenze delle scuole a regime.

Per le suddette esigenze di spazi scolastici suscettibili di essere soddisfatte mediante l'acquisizione in noleggio con opzione di riscatto di tali moduli prefabbricati, lo strumento più adeguato e caratterizzato dalla necessaria flessibilità operativa è quello dell'Accordo quadro ed in tale ottica viene indetta la presente procedura di gara.

Trattasi di Accordo quadro con unico operatore, per il quale NON può essere previsto un minimo garantito, in considerazione dell'alea connessa alle indagini da espletare ed alle analisi di tipo urbanistico e vincolistico da effettuare sulle singole aree oggetto di intervento.

La durata del presente Accordo quadro viene fissata in **un anno** decorrente dalla data di stipula del contratto quadro, ferma restando la previsione della consegna anticipata delle aree subito dopo l'aggiudicazione, trattandosi di forniture necessarie anche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con opzione per eventuale rinnovo per un **ulteriore anno**.

La durata del noleggio della struttura (c.d. "modello-tipo"), in caso di ordinativo per la sua realizzazione, è di norma fissata in **nove anni**.

Il valore complessivo dell'Accordo quadro, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà essere superiore a **7 milioni di euro**.

I moduli dovranno essere forniti con la formula "chiavi in mano", perfettamente funzionanti ed idonei all'uso convenuto, completi di tutte le dotazioni impiantistiche e strutturali a tal fine occorrenti, inclusi gli arredi scolastici, nel rispetto degli atti posti a base di gara che definiscono gli standard minimi da rispettare ai fini dell'ammissione alla gara e nel rispetto altresì delle soluzioni progettuali migliorative offerte dall'aggiudicatario in sede di gara.

I moduli dovranno essere mantenuti e mantenuti nel medesimo stato di efficienza, idoneità e funzionamento per tutta la durata del noleggio, a cura e spese dell'aggiudicatario, **anche in caso di esercizio anticipato dell'opzione d'acquisto**.

Il posizionamento dei moduli prefabbricati nel lotto scolastico dovrà essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche delle aree, della prossimità agli accessi al plesso scolastico principale, delle esigenze di sicurezza e di funzionalità delle soluzioni rispetto alle esigenze del singolo Istituto, fermo restando tutte le prescrizioni in materia previste. Tutte le verifiche preliminari sulle medesime aree, incluse le predisposizioni per gli allacci all'impianto fognario (acque chiare e acque scure), idrico ed elettrico, nonché le procedure per il



## Città metropolitana di Roma Capitale

rilascio dei titoli abilitativi – anche nella forma semplificata di cui all’art. 263, ove compatibile - e le procedure di competenza del Genio civile sono a carico dell’aggiudicatario.

L’Impresa dovrà fornire in opera, pronti all’uso convenuto, le strutture prefabbricate entro i termini posti a base di gara o nel più breve termine eventualmente indicato nell’offerta tecnica con riferimento a ciascuna fase operativa singolarmente considerata, o in caso di ordinativo multi-fase, entro il più breve termine eventualmente indicato nel cronoprogramma (che potrà prevedere ottimizzazioni delle tempistiche e parziali sovrapposizioni di singole fasi).

I moduli dovranno essere forniti già completi degli occorrenti arredi scolastici, secondo la dotazione standard di un’aula da n.25 studenti e le specifiche tecniche -incluse le specifiche relative ai CAM- indicate nel presente capitolato.

Il corrispettivo previsto comprende e compensa ogni onere, spesa e qualunque attività debba essere svolta per la fornitura, posa in opera e messa in esercizio della struttura prefabbricata, pronta all’uso convenuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: attività ed indagini preliminari sulle aree di installazione, progettazione e relative pratiche amministrative ed edilizie, produzione, fornitura, trasporto, consegna, predisposizione dell’area di posa, realizzazione della base di appoggio (fondazioni preferibilmente in cemento armato; eventuali alternative saranno valutate di volta in volta all’esito delle verifiche preliminari di fattibilità) occorrente per l’ancoraggio dei moduli, attività tecniche e progettuali, attività occorrenti per l’acquisizione delle autorizzazioni alla realizzazione, posa in opera e messa in esercizio (anche nella forma semplificata di cui all’art. 264 del DL 34/2020, ove compatibili), con particolare riferimento alle procedure di competenza del Genio civile, tramite tecnico abilitato designato ed incaricato dall’aggiudicatario, montaggio, realizzazione ed allacci agli impianti, rilascio certificazioni di legge e di conformità, smontaggio, ripresa in carico e trasporto dei moduli presso locali di pertinenza dell’aggiudicatario e ripristino dell’area di posa a termine noleggioso, salvo esercizio dell’opzione di acquisto.

L’aggiudicatario dovrà provvedere alle attività necessarie per il conseguimento delle occorrenti autorizzazioni amministrative per la fornitura, posa in opera e messa in esercizio delle aule, comprese quelle per le attività accessorie, anche nelle forme procedurali semplificate di cui all’art. 264 del DL 34/2020, ove compatibili, con particolare riferimento alle procedure di competenza del Genio Civile, comprese altresì le attività di accatastamento.

Le attività oggetto del presente Accordo quadro sono suddivise in Fasi operative come di seguito esplicitato, costituenti blocchi omogenei di attività, per ciascuna delle quali è indicato il **prezzo/parametro posto a base d’asta, oggetto di valutazione sia dal punto di vista tecnico (qualitativo e quantitativo) che economico.**

<b>N.</b>	<b>Fase operativa</b>	<b>Importo a base d’asta</b>	<b>Tempo massimo di esecuzione a base d’asta</b>
<b>1</b>	<b><i>Verifiche tecniche preliminari di fattibilità</i></b> aventi ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività occorrenti per verificare la fattibilità sul piano tecnico e amministrativo degli interventi di ampliamento scolastico oggetto del presente Accordo quadro da mantenere in opera a regime, incluse le occorrenti indagini geognostiche/geologiche, la relazione geologica e le analisi urbanistiche e vincolistiche, e <b>quant’altro necessario per la elaborazione e presentazione dei successivi elaborati strutturali nel portale del Genio Civile del Lazio, verifiche da concludersi con Relazione tecnica generale di fattibilità dell’intervento. La S.A. fornirà il Certificato di destinazione</b>	<b>€ 30.000,00</b> oltre Iva	Max 45 giorni n.c.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

	<i>urbanistica dell'area all'atto dell'ordinativo.</i>		
2	<b><u>Progettazione anche strutturale, delle opere accessorie propedeutiche</u></b> all'installazione del "modulo tipo", inerenti la sistemazione dell'area, eventuali modeste opere di contenimento o riporto, le fondazioni e la predisposizione per gli allacci all'impianto idrico, fognario ed elettrico	€ 25.000,00 oltre Iva	Max 30 giorni n.c.
3	<b><u>Attività tecnico-amministrative</u></b> per l'acquisizione dei titoli abilitativi occorrenti per la realizzazione degli interventi, la fornitura e posa in opera e messa in esercizio della struttura, nessuna esclusa, <b>comprehensive dei costi di reversali e diritti di segreteria presso enti terzi</b> (anche in forma semplificata ai sensi dell'art. 264 del DL 34/2020 ove possibile)	€ 5.000,00 oltre Iva ed oneri previdenziali	Max 15 giorni n.c.
4	<b><u>Realizzazione delle opere accessorie propedeutiche all'installazione del "modulo tipo"</u></b> , inerenti la sistemazione dell'area, eventuali modeste opere di contenimento o riporto, le fondazioni e la predisposizione per gli allacci all'impianto idrico, fognario ed elettrico con un tetto massimo di importo pari ad € 200.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, salvo diversa espressa e motivata autorizzazione dell'Ente	Prezzario Regione Lazio vigente e, in caso di mancanza delle voci nel prezzario Regione Lazio, Prezzario DEI aggiornato all'attualità	Max 60 giorni n.c.
5	<b><u>Trasporto, montaggio, fornitura e posa in opera del "modulo tipo"</u></b> , inclusa installazione, assemblaggio a perfetta regola d'arte in piena conformità alla vigente normativa in materia, distribuzione impiantistica interna (c.d. "una tantum" iniziale)	€ 150.000,00 oltre Iva	Max 60 giorni n.c.
6	<b><u>Fornitura degli arredi scolastici</u></b> secondo le dotazioni minime di ogni singola aula specificati nella "Lista delle Forniture - Arredi"	Si veda l'elenco dei prezzi unitari	Max 30 giorni n.c.
7	<b><u>Noleggio novennale</u></b> , comprensivo di ogni attività volta ad assicurare costantemente e a regime la piena funzionalità, idoneità e conformità del bene, inclusi i necessari interventi di manutenzione programmata e a guasto, sia di carattere ordinario che straordinario	€ 1.350.000,00 oltre Iva	-
8	<b><u>Esercizio dell'opzione di acquisto del "modulo tipo"</u></b> alla fine del nono anno di noleggio, incluso l'eventuale rinnovo, compresi anche i beni mobili	€ 50.000,00 oltre Iva	-
9	<b><u>Eventuale esercizio dell'opzione di acquisto anticipata del "modulo tipo"</u></b> .	Monte canoni residuo previsto contrattualmente (fino al nono anno compreso) ridotto della percentuale di sconto indicata in offerta economica	L'opzione d'acquisto anticipata sarà esercitabile da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale in



			<i>qualunque momento del noleggio</i>
10	<i>Smontaggio, trasporto e ripristino dell'area a fine noleggio (c.d. "una tantum" finale)</i>	<b>€ 75.000,00 oltre Iva</b>	<i>Max 45 giorni n.c.</i>

La fornitura e l'allestimento dovranno essere pienamente conformi alle indicazioni operative per la corretta organizzazione degli spazi e dell'attività scolastica nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno essere dotati di finestre per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso, l'aerazione naturale.

I moduli dovranno essere pienamente funzionali e pronti all'uso, come specificato in premessa, secondo la formula "chiavi in mano", nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza antincendio e igienico sanitarie, da realizzarsi anche in conformità a quanto previsto dall'art. 264 del D.L. 34/2020, ove compatibile, ed essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori a cui sono destinati.

L'Impresa dovrà incaricare, a propria cura e spese, un tecnico abilitato che presenti agli Enti competenti, in conformità a quanto previsto dall'art 264 del DL 34/2020, la comunicazione di avvio dei lavori asseverata, attestante la sussistenza delle condizioni previste dal soprarichiamato articolo.

La Stazione appaltante provvederà a rilasciare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste dall'art 264 attestante che si tratta di "opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19".

I materiali di costruzione dei moduli e le forniture da impiegare nella posa in opera dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato e degli altri atti contrattuali.

I moduli prefabbricati dovranno essere nuovi e dalle dimensioni non inferiori a 50 mq cadauna ed una altezza netta interna non inferiore a 3,00 metri.

Tutti i moduli dovranno essere climatizzati per assicurare all'interno un adeguato comfort microclimatico sia in estate che in inverno.

La fornitura dovrà comprendere anche l'installazione dei **servizi igienici** commisurata alle esigenze scolastiche, nella misura di 1 wc per ogni aula del modulo, oltre a servizi per docenti (2) e per disabili (1).

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge. L'impianto elettrico di ogni modulo prefabbricato, comprensivo di corpi illuminanti e di prese per utilizzatori, dovrà essere commisurato alle esigenze scolastiche ed alle apparecchiature installate nel modulo medesimo, con caratteristiche dimensionali dei cavi secondo le vigenti norme in materia. L'impianto elettrico dovrà essere certificato ai sensi del D.M. 37/08 e delle altre eventuali normative vigenti in materia.

Le forniture non accettate dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere relative, l'Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Impresa.

### **Articolo 3 – Prestazioni generali attese dell'involucro edilizio.**



**A - Requisiti dimensionali relativi all'edilizia scolastica (Rif. DM 18/12/1975 e s.m.i. e ad altre eventuali normative vigenti in materia).**

In particolare (e non esaustivamente) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni tecniche:

- Superficie utile netta interna delle aule: 50 mq (con tolleranza  $\pm$  5%);
- Altezza minima interna netta delle aule: 300 cm (inderogabile);
- Larghezza minima del connettivo (corridoio): 200 cm (inderogabile);
- Superficie aero-illuminante minima: 1/8 della superficie in pianta.

La Stazione appaltante si riserva di concordare, nella fase di sviluppo del progetto esecutivo, eventuali modifiche alle tramezzature interne che, senza modificare l'area di sedime e la volumetria assentita, possano meglio rispondere alle esigenze dell'Istituto scolastico.

**B - Requisiti di comfort ambientale.**

Per ciascuna delle aree appresso elencate in via non esaustiva sono in vigore normative tecniche specifiche alle quali deve esser fatto riferimento, oltre altre eventuali normative vigenti in materia:

**• Condizioni acustiche:**

- UNI/TR 11175:2005: Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.

**• Condizioni di illuminamento:**

- UNI EN 12464-1:2011: Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni;
- UNI EN 13032-2:2017: Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per posti di lavoro in interno e in esterno;
- UNI 10840:2007: Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale;
- UNI EN 17037:2019: Luce diurna negli edifici.

**• Condizioni termo-igrometriche**

- D.Lgs. 192/2005 e i relativi decreti attuativi di cui al DM 26/06/2015, oltre alle altre eventuali normative vigenti in materia.

**C - Requisiti di accessibilità completa degli ambienti e dei servizi.**

Per quanto riguarda i requisiti di accessibilità completa degli ambienti e dei servizi si fa riferimento al D.P.R. 503/1996, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e s.m.i., oltre alle altre eventuali normative vigenti in materia.

**D - Requisiti di qualità ambientale e di sostenibilità.**

Per gli aspetti di qualità ambientale, i materiali da costruzione e le condizioni di esecuzione, si fa riferimento, oltre alle altre eventuali normative vigenti in materia, alle specifiche tecniche relative ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi, D.M. 11 ottobre 2017) e in particolare ai sottoriportati:

**- Criteri comuni a tutti i componenti edilizi:**

Come da n.° 2.4.1 dell'allegato al D.M. 11/X/2017 con specifico riferimento a:

- Materia recuperata e riciclata;
- Calcestruzzi;
- Laterizi;



- Sostenibilità del legno;
- Ghisa, ferro e acciaio;
- Componenti in materie plastiche;
- Isolanti termici e acustici;
- Pavimenti e rivestimenti;
- Impianti (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario).

**- Criteri specifici per i principali componenti edilizi:**

**EMISSIONI**

**Componenti Edili**

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0,010% in peso;
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
  - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
  - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334);
  - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413);
  - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre, le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel secondo la norma EN 1811;
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

**Emissioni di formaldeide**

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a  $0,080 \text{ mg/m}^3$ , ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

**Contaminanti nei pannelli di legno riciclato**

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF):

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25



Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

### **Contenuto di composti organici volatili**

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

### **Plastica riciclata**

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

### **Requisiti del prodotto finale.**

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza, fermo restando le altre eventuali normative vigenti in materia.

### **Arredi.**

#### Banchi:

Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm 40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm 30. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Il banco dovrà essere provvisto di nr. 01 sottopiano in polipropilene posti sotto il piano e fissati con almeno 4 viti.

La rispondenza del banco alla norma UNI EN 1729 dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite, rilasciate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato ed accreditato ACCREDIA, circa le seguenti prove:

UNI EN 1729-1/2016

UNI EN 1729-2/2016

### **Certificazioni di sicurezza prodotto:**

Il banco dovrà essere omologato in classe 1 di reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26/06/84 e s.m.i. L'omologazione dovrà riferirsi all'intero manufatto e dovrà essere completa di scheda tecnica ai fini dell'individuazione del modello omologato.

Certificazione di conformità Emissioni di formaldeide da pannelli del D.M. 11/01/2017 relativo ai Criteri Ambientali Minimi

### Sedie

Struttura metallica del tipo sovrapponibile, realizzata con telaio in tubolare metallico  $\varnothing$  25 x 1,5 mm curvato a freddo e saldato a filo continuo. Il telaio dello schienale dovrà essere sagomato in modo da contenere nel suo



interno la spalliera in legno che dovrà risultare quasi a filo del tubolare. Tale sistema dovrà consentire la protezione dei bordi dello schienale senza compromettere l'ergonomia. La seduta dovrà essere realizzata incassando il sedile tra il telaio posteriore ed anteriore, sfruttando l'appoggio nelle parti laterali ottenuto tramite sagomatura del tubolare metallico o con altri sistemi equivalenti, al fine di far risultare il sedile completamente inserito nel telaio. Tale lavorazione dovrà permettere la protezione completa del sedile e dello schienale in legno al fine di non essere sottoposti a rottura o scheggiatura per colpi accidentali derivanti da cadute che renderebbero la sedia inservibile sotto il profilo della sicurezza. Sotto la seduta dovrà essere saldata almeno una traversa di sostegno e rinforzo del sedile, realizzata in tubolare di adeguate dimensioni e spessore. Lo schienale in legno dovrà essere fissato alla struttura metallica con almeno 4 rivetti. Il sedile dovrà essere fissato alla struttura metallica con almeno 2 rivetti al fine di evitare la fuoriuscita accidentale dall'incasso. Curvature a freddo, saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche di colore alluminio, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Sedile e schienale, in compensato di faggio spessore complessivo totale minimo di mm 7, rivestiti da ambo i lati in laminato plastico color faggio, finitura opaca, spessore minimo del laminato 9/10 mm, sagomati anatomicamente al fine di consentire una corretta postura assisa. Alla base della struttura l'appoggio al pavimento dovrà essere garantito da tappi/puntali esterni in materiale plastico colorato da mm 50 di altezza minima che attenuano la rumorosità e proteggono dalla corrosione.

La rispondenza della sedia alla norma UNI EN 1729 dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite, da allegare all'offerta pena esclusione, rilasciate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato ed accreditato ACCREDIA, circa le seguenti prove:

UNI EN 1729-1/2016 - UNI EN 1729-2/2016

#### **Certificazioni di sicurezza prodotto:**

La sedia dovrà essere omologata in classe 1 di reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26/06/84 e s.m.i. L'omologazione dovrà riferirsi all'intero manufatto e dovrà essere completa di scheda tecnica ai fini dell'individuazione del modello omologato. Certificazione di conformità al punto 3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli del D.M. 11/01/2017 relativo ai Criteri Ambientali Minimi

#### **- Prestazioni ambientali principali**

##### **MANUFATTI "NZEB" ( Near Zero Energy Building)**

Il manufatto dovrà poter essere definito "edificio ad energia quasi zero" in quanto contemporaneamente rispettati:

- tutti i requisiti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, secondo i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.

#### **Acustica.**

Nel rispetto dell'art. 5.1 del DM 18/12/1975 e s.m.i. – Condizioni acustiche nell'edilizia scolastica – si fa riferimento a:



DESCRIZIONE	NORMA
<i>Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti</i>	UNI EN 12354 -1 : 2017
<i>Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – isolamento acustico al calpestio tra ambienti</i>	UNI EN 12354 -2 : 2017
<i>Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea</i>	UNI EN 12354 -3 : 2017
<i>Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio parte 1: isolamento acustico per via aerea</i>	UNI EN ISO 717 -1 :2007
<i>Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio parte 2: isolamento del rumore di calpestio</i>	UNI EN ISO 717 -2: 2007
<i>Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale</i>	UNI/ TR 11175:2005
<i>Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari</i>	UNI 11367 : 2010

Il D.P.C.M. 5/12/1997, definisce i requisiti acustici passivi degli edifici. Il Ministero dell'Ambiente, unitamente ai Ministeri dei Lavori Pubblici, della Sanità, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Industria, ha ritenuto necessario fissare i criteri per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli ambienti abitativi. Tale decreto definisce e determina i requisiti acustici passivi delle facciate, delle pareti di separazione tra unità abitative e dei solai e fissa dei valori limite per il livello di pressione sonora all'interno degli edifici differenziando in funzione della destinazione d'uso.

Di seguito si riportano le tabelle del D.P.C.M. 5/12/97 che esprimono la categoria di appartenenza degli edifici ed i relativi limiti.

<i>Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)</i>	
Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

<i>Tabella B – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici</i>					
Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	$R_w^*$ [dB]	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	$L'_{n,w}$ [dB]	$L_{ASmax}$ [dB(A)]	$L_{Aeq}$ [dB(A)]
1: D	55	45	58	35	25
2: A, C	50	40	63	35	35
3: E	50	48	58	35	25



4: B, F, G	50	42	55	35	35
------------	----	----	----	----	----

Per quanto riguarda le unità immobiliari aventi destinazioni d'uso (e analoghe) scuole, non è prevista una classificazione, ma viene indicato il tipo di prestazione acustica (base o superiore) per i vari descrittori acustici.

<i>Valori dei parametri descrittori delle caratteristiche prestazionali</i>						
<i>Prestazione</i>	<i>Indici di valutazione</i>					
	$D_{2m,nT,w}$	$R'_w$ [dB]	$L'_{n,w}$	$L_{AC}$	$L_{ID}$	$D_{nT,w}$ (verticale/ orizzontale)
	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
<i>Base</i>	38	50	63	32	39	50/45
<i>Superiore</i>	43	56	53	28	34	55/50

## illuminazione.

Il metodo di riferimento per il calcolo dell'illuminamento artificiale in un ambiente chiuso è il metodo del flusso totale, il quale consente il calcolo del flusso luminoso richiesto in ambiente per garantire un determinato livello di illuminamento medio, in funzione di diversi parametri

- dimensioni e geometria del locale;
- caratteristiche dell'apparecchio illuminante (tipologia, solido fotometrico, modalità di distribuzione della luce);
- sua manutenzione, colore di pareti, soffitto e pavimento.

I criteri da rispettare per una corretta progettazione illuminotecnica negli edifici scolastici sono riassunti nella norma UNI 10840:2007 "Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale", la quale fa riferimento", i cui contenuti derivano dalle più generiche norme UNI EN 12464-1:2011 "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni" e UNI 11165:2005 "Luce e illuminazione - Illuminazione di interni - Valutazione dell'abbagliamento molesto con il metodo UGR". Nella Tabella 1 è riportato un estratto dei valori di riferimento normativi per i diversi ambienti scolastici.



Zona/Compito	$\bar{E}_m$ [lx]	UGR <sub>L</sub> [-]	U <sub>0</sub> [-]	R <sub>a</sub> [-]	Requisiti specifici
Aule scolastiche	300	19	0,6	80	Raccomandata regolazione e/o parzializzazione impianto
Aule corsi serali	500	19	0,6	80	Raccomandata regolazione e/o parzializzazione impianto
Lavagne e schermi bianchi o verdi	500	19	0,7	80	Evitare riflessi speculari. Presentatori illuminati verticalmente
Aule disegno tecnico	750	16	0,70	80	-
Laboratori informatica	300	19	0,6	80	Per postazioni con videoterminali vedere EN ISO 9241-307:2009
Ingressi	200	22	0,4	80	-
Corridoi	100	25	0,4	80	-
Scale	150	25	0,4	80	-
Aula magna	200	22	0,4	80	-
Sala professori	300	19	0,6	80	-
Mensa	200	22	0,4	80	-
Palestra e piscina	300	22	0,6	80	Per attività specifiche vedere UNI EN 12193:2019
Magazzini	100	25	0,4	80	-

Tabella 1 – Valori limite di Illuminamento medio mantenuto  $\bar{E}_m$ , UGR, uniformità luminosa U<sub>0</sub> e Indice di resa cromatica R<sub>a</sub> (illuminazione artificiale) per diversi ambienti scolastici (UNI 10840:2007).

La norma UNI 11630:2016 “Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico”, invece definisce quali sono i contenuti e gli elementi del progetto illuminotecnico in diversi ambiti, tra cui gli ambienti interni confinati.

### - Personale di cantiere

L'Impresa deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi, oltre ogni eventuale ulteriore normativa vigente in materia.

L'Impresa è altresì obbligata alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.

L'Impresa dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.

In particolare l'Impresa dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà essere inserito – giusta rapporto di lavoro subordinato – nell'organico dell'appaltatore ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., previsti dalla Legge.



L'Impresa è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'Impresa è responsabile del buon andamento della fornitura e posa in opera e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza – da parte dell'impresa medesima o del personale da essa dipendente – delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'Impresa **può avvalersi**, nell'ambito della commessa, del supporto tecnico gratuito in tema di sicurezza del lavoro degli Enti Paritetici per quanto attenga alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nel protocollo Governo-parti Sociali del 24.IV.2020, punto 13, registrato il 9 luglio 2020.

L'Impresa è tenuta a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le operazioni di fornitura e posa in opera nei singoli Istituti scolastici dei prefabbricati di cui trattasi verranno eseguite in coordinamento con il Direttore dei lavori/dell'esecuzione e i relativi assistenti, e con i "RSPP" d'Istituto, in assenza di studenti e personale al fine di evitare rischi da interferenza con le attività scolastiche e in conformità, qualora si ricada nella fattispecie conferente, dell'articolato del DUVRI dell'Istituto oggetto di intervento.

#### **- Condizioni di esecuzione**

L'offerta deve dimostrare **un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della fornitura con erogazione di prestazioni superiori ad alcuni o tutti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati**, comprendendo soluzioni con utilizzo di **materiale rinnovabile**, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. Serie generale n. 259 del 06 novembre 2017.

**Sarà ritenuta migliore l'offerta dell'operatore economico che disponga, al proprio interno, della presenza di un professionista o una struttura di progettazione accreditato/a dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente.** L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice dei Contratti, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione specifiche.

Gli arredi scolastici che formeranno eventuale oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche di settore – criteri ambientali minimi – di cui all'Allegato 1 del D.M. 11/01/2017 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **E - Requisiti di sicurezza**

Gli spazi adibiti ad ampliamento devono possedere gli elevati standard di sicurezza previsti per la destinazione d'uso previsti dalla normativa vigente in materia e in particolare:

- **Sicurezza antincendio**, secondo il D.M. 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" e s.m.i. ed altre eventuali normative vigenti in materia;
- **Sicurezza antisismica**, secondo le NTC 2018 e applicativi regionali nonché altre eventuali normative vigenti in materia;
- **Sicurezza degli impianti**, secondo il D.M. 37/2008 e s.m.i. e ed altre eventuali normative vigenti in materia;



- **Sicurezza dei luoghi di lavoro**, secondo il D.M. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. ed altre eventuali normative vigenti in materia;
- **Sicurezza antintrusione**, al fine di contrastare il fenomeno del vandalismo.

#### **F - Requisiti di qualità architettonica e di inserimento ambientale.**

Il profilo atteso della qualità dei componenti edilizi che verranno proposti è auspicabile non sia improntato alla mera configurazione priva di connotazione architettonica.

La Stazione Appaltante ritiene che un rivestimento personalizzato e di pregio possa essere di particolare importanza, al fine di caratterizzare architettonicamente l'intervento e, non ultimo, per migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro.

#### **G - Requisiti di durabilità e facile manutenibilità**

Si richiede che la qualità dei materiali, dei componenti, dei sistemi di assemblaggio sia tale da garantire livelli di durabilità nel tempo.

Pur considerando i correlati obblighi contrattuali, è apprezzato un sistema costruttivo che permetta in ogni caso interventi manutentivi-riparativi-sostitutivi improntati alla massima semplicità delle operazioni meccaniche, al buon reperimento di componenti standard e disponibili - nel tempo - sul mercato e, ovviamente, alla sicurezza delle operazioni collegate all'intervento manutentivo.

#### **H – Arredo degli ambienti.**

Si richiede che nella fornitura siano compresi anche gli arredi delle aule, ciascuna con le seguenti dotazioni minime:

- banchi monoposto con sedia, con classe di altezza adeguata, per un numero standard di **n.25** studenti;
- n.1 cattedra con 2 cassetti e serratura;
- n.1 poltroncina con braccioli;
- attaccapanni a parete;
- n.1 lavagna tradizionale e n. 1 lavagna elettronica (LIM) con conseguente predisposizione impiantistica (cavi di rete e FEM).

Gli arredi scolastici devono rispondere ai requisiti specifici propri del settore merceologico, in possesso delle certificazioni ed omologazioni di legge, con riserva per l'amministrazione di esprimere il proprio gradimento sulla campionatura proposta dal concorrente e facoltà di chiederne la sostituzione.

Gli arredi scolastici che formeranno oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche di settore – criteri ambientali minimi – di cui all'Allegato 1 del D.M. 11/01/2017 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sopra citate in dettaglio, oltre alle altre eventuali normative vigenti in materia.

A titolo riepilogativo il banco scolastico e la relativa sedia devono rispondere alle:

- UNI EN 1729-1/2016 e UNI EN 1729-2/2016 (dimensioni, marcatura, sicurezza, stabilità, fatica, resistenza, ecc.);
- Classe 1 di reazione al fuoco;
- Emissione formaldeide (conformità al punto 3.2.2 dei CAM) <65% 3,5 mg/mc.

#### **I – Impianti di climatizzazione**

Relativamente agli impianti di condizionamento si fa riferimento, oltre alle ulteriori eventuali normative vigenti in materia, alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato:

<https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5+2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381>

#### **Articolo 4 – Durata del noleggio.**

La durata del noleggio della struttura (c.d. “modello-tipo”), in caso di ordinativo per la sua realizzazione, è di norma fissata in nove anni.



L'Amministrazione si riserva la possibilità di esercitare l'opzione di acquisto in qualunque momento del noleggio o al termine del nono anno, nei termini indicati nell'offerta.

#### **Articolo 5 - Servizio di consegna e montaggio.**

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, montaggio e posa in opera, allestimento interno, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi secondo le norme vigenti.

Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'Impresa e verrà condotto sotto la sua piena e incondizionata responsabilità.

L'Impresa dovrà garantire la presenza contemporanea di un numero di squadre idoneo al montaggio delle strutture prefabbricate, con impegno a garantire l'esecuzione di un numero massimo di 4 (quattro) progetti simultanei e l'impiego di squadre separate nei diversi pressi scolastici individuati ed indicati negli ordinativi.

Nel caso in cui la verniciatura delle strutture, all'atto del loro arrivo presentasse difetti o danneggiamenti alla medesima, si dovrà procedere all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima della posa in opera.

Particolare cura dovrà essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la movimentazione e il tiro in alto dei materiali.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, designato dall'Impresa, la cui presenza in luogo dovrà essere continuativa.

Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari terzi delle opere eventualmente danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, restando del tutto estranea la Stazione appaltante per qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

#### **Articolo 6 – Servizio di smantellamento e ritiro a fine noleggio.**

Il servizio di smantellamento e di ritiro è previsto al termine del contratto di noleggio. Il servizio è incluso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere. Tale servizio dovrà essere effettuato entro 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 7 – Oneri a carico dell'Impresa.**

L'Impresa è obbligata a rispettare le disposizioni poste dal presente capitolato e ad eseguire i servizi oggetto del presente Accordo alle condizioni e con le modalità indicate.

Sono a completo carico dell'Impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante tutte le connesse attività accessorie e strumentali occorrenti per la piena funzionalità e messa in esercizio delle strutture prefabbricate, incluse le indagini preliminari, le verifiche di fattibilità sul piano tecnico e amministrativo degli interventi, la progettazione delle opere accessorie di preparazione dell'area, di fondazione e predisposizione impiantistica propedeutiche all'installazione dei moduli, le attività tecniche ed amministrative occorrenti per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi, comprese le procedure di competenza del Genio Civile del Lazio, l'esecuzione dei lavori propedeutici di preparazione dell'area di posa – comprendenti le attività di predisposizione allacci per impianto idrico, fognario ed elettrico e le fondazioni - le attività di manutenzione programmata e a guasto, per tutta la durata del noleggio, le attività di smontaggio, rimozione e ripristino aree a fine noleggio, salvo esercizio dell'opzione di riscatto, e in particolare:

1. il progetto strutturale impiantistico ed architettonico dei moduli prefabbricati corredato da tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio delle attività per la durata complessiva del contratto, compreso ogni onere di reversale o contributo richiesto dagli enti abilitatori;
2. la dichiarazione di regolare montaggio della struttura;
3. il P.O.S. (Piano operativo della sicurezza) ed il P.S.S. (Piano sostitutivo della sicurezza) ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. che l'Impresa ha l'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori;



4. il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia e delle indicazioni normative previste dal D.M. 26/08/1992 sulle scuole di tipo 2, oltre alle eventuali ed ulteriori normative vigenti in materia;
5. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio;
6. le spese correnti di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e dei relativi impianti, con la sola esclusione dei materiali di consumo e dei danni derivanti da atti vandalici non dovuti a ritardi nelle riparazioni o manutenzioni;
7. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti in materia, nonché dai decreti e dai contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
8. l'allacciamento degli impianti ai punti di consegna;
9. la certificazione di conformità di tutti gli impianti nonché la certificazione di reazione al fuoco di tutti i materiali impiegati;
10. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
11. tutte le spese necessarie a permettere l'accesso all'area da parte di mezzi speciali nonché il ripristino dei luoghi;
12. tutte le altre spese, anche se qui non elencate, necessarie per la corretta gestione del servizio e per la realizzazione di spazi destinati alla didattica pienamente conformi alla vigente normativa in materia di edilizia scolastica.

La Città metropolitana di Roma Capitale è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente dell'impresa appaltatrice per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Trova applicazione l'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 8 – Collaudo fornitura e messa in esercizio.**

Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei moduli devono essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto della consegna di ogni modulo.

All'atto della consegna del modulo, l'Impresa dovrà altresì consegnare alla Stazione appaltante ogni certificazione ed autorizzazione, permesso, nulla-osta, parere o atto di assenso di qualsiasi genere necessario per la realizzazione degli interventi e l'avvio delle attività.

#### **Articolo 9 – Contratto di noleggio e relativo canone.**

Il termine iniziale del noleggio dei moduli decorre dal giorno successivo a quello della consegna formale e messa in esercizio, dei quali verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Impresa.

Il canone e le condizioni di noleggio saranno determinati secondo quanto indicato nell'offerta economica da parte dell'Impresa.

#### **Articolo 10 – Spese di manutenzione**

Sono a carico dell'impresa le attività di manutenzione programmata e a guasto, sia ordinaria che straordinaria, per assicurare costantemente la piena funzionalità dell'opera, per tutta la durata del noleggio.

Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti l'opzione d'acquisto anticipata rispetto alla fine del noleggio, l'impresa dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura prefabbricata fino al termine di durata contrattualmente ed originariamente previsto per il noleggio, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.



#### **Articolo 11 – Inadempienze, penali e risoluzione contrattuale.**

La Stazione appaltante ha il diritto di applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti per ciascuna fase operativa oggetto dell'Accordo, non dipendente da cause di forza maggiore e fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, verrà applicata una penale di importo pari a due millesimi (2/1000) dell'ammontare dell'importo netto, IVA esclusa fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione;
- nel caso in cui il ritardo nella consegna, rispetto alla scadenza prevista, superi il termine di 10 giorni rispetto a quanto indicato nell'offerta di gara, la Stazione appaltante potrà provvedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'immediata risoluzione contrattuale dell'Appalto ed all'esecuzione delle attività residue a mezzo di Impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi.

#### **Art. 12 – Pagamenti.**

La Città metropolitana di Roma Capitale corrisponderà quanto dovuto all'Impresa secondo le modalità di seguito indicate.

Il pagamento sarà effettuato per ogni singola fase, entro 30 giorni dalla attestazione di regolare esecuzione redatta per ciascuna fase.

Per quanto riguarda la quota lavori il pagamento verrà effettuato sulla base degli stati di avanzamento con un importo minimo maturato di 50.000 euro.

Il pagamento dei canoni di noleggio sarà effettuato in trimestri anticipati, secondo i termini di pagamento previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della conformità delle prestazioni fornite con gli impegni assunti, dall'Impresa, con la sottoscrizione del contratto. La Città metropolitana di Roma Capitale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penali di cui al precedente articolo 11.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'Impresa; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Impresa stessa;
- l'Impresa non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo le risultanze del DURC, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Amministrazione per il mancato rispetto dei termini meglio sopra specificati. In tal caso si applica l'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
- l'Impresa risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento emesse da Equitalia Spa per un ammontare complessivo pari ad euro 5.000,00 così come previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

#### **Art. 13 – Cauzione definitiva.**

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Nel caso di



procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.  
La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

#### **Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'Impresa dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dovrà indicare in tutte le operazioni finanziarie concernenti il presente appalto il codice CIG comunicato dall'Ente.

Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica.

È fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 15 – Ulteriori garanzie e assicurazioni.**

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per interventi particolari, l'Impresa si impegna a garantire la committenza per la durata di non meno di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

L'Impresa è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo.

#### **Articolo 16 – Prezzi contrattuali.**

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente capitolato e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

Tutti i prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'Impresa non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

L'Impresa accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Articolo 17 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.**



In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 18 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.**

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **Articolo 19 – Foro competente.**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto all'Accordo quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.